

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 31 ottobre 2026

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 19 giugno 2026, n. 1.

Stabilizzazione del personale addetto all'ufficio per il processo in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto di Trento. (26R00202) .. Pag. 1

LEGGE REGIONALE 20 luglio 2026, n. 2.

Rendiconto generale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'esercizio finanziario 2025. (26R00256)..... Pag. 1

**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)**

LEGGE PROVINCIALE 1° aprile 2026, n. 2.

Integrazione della legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 15 (Promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile per la prevenzione del crimine organizzato), in materia di costituzione di parte civile della Provincia. (26R00112)..... Pag. 2

LEGGE PROVINCIALE 21 aprile 2026, n. 3.

Incentivi per la formazione di infermieri e di operatori socio-sanitari: integrazioni della legge provinciale 6 febbraio 1991, n. 4 (Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale infermieristico), e modificazione dell'articolo 43 (Interventi per la formazione del personale dei servizi sanitari) della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8. (26R00132) Pag. 2

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2026, n. 7.

Rendiconto generale della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2025. (26R00245) Pag. 4

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2026, n. 8.

Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2026-2028. (26R00246) Pag. 7





REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 19 giugno 2026, n. 1.

Stabilizzazione del personale addetto all'ufficio per il processo in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto di Trento.*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 25/2026 – Sez. Gen. – Straord. n. 1 del 23 giugno 2026)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Stabilizzazione del personale addetto all'ufficio per il processo in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto di Trento

1. In riferimento alla disposizione contenuta nell'art. 1, comma 293, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, la Regione, con la decorrenza e con il profilo professionale stabiliti dal Ministero della giustizia, procede all'inquadramento nei ruoli regionali, Area funzionale C, posizione economico-professionale C1, di tutti gli addetti all'ufficio per il processo in servizio al 30 giugno 2026 presso gli uffici giudiziari del distretto di Trento collocati nella graduatoria del distretto formata in esito alle procedure selettive svolte dal Ministero.

2. L'assunzione avviene nell'ambito del numero dei posti complessivamente previsti nella vigente dotazione organica degli uffici giudiziari del distretto, modificata al fine di garantire l'inserimento di tutti gli addetti all'ufficio per il processo risultati idonei.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, stimati in euro 1,5 milioni annui, si provvede con le risorse già stanziare nella Missione 02 «Giustizia», Programma 01 «Uffici giudiziari», titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2026-2028.

4. Al fine di garantire l'invarianza finanziaria a carico del bilancio dello Stato e in osservanza di quanto disposto dal comma 293, dell'art. 1, della legge n. 199 del 2025, i maggiori oneri derivanti dall'inquadramento del personale, nonché dall'applicazione del contratto collettivo di riferimento, restano a carico del bilancio della Regione, nelle more della definizione degli accordi pluriennali con lo Stato.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 19 giugno 2026

*Il Presidente della Regione: KOMPATSCHER***26R00202**

LEGGE REGIONALE 20 luglio 2026, n. 2.

Rendiconto generale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'esercizio finanziario 2025.*(Pubblicata nel Supplemento n. 4 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 30 del 23 luglio 2026 - Sez. Gen.)***L'ORGANO REGIONALE DI RIESAME
DEI BILANCI E RENDICONTI**

Ai sensi dell'art. 84, decimo comma, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670);

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

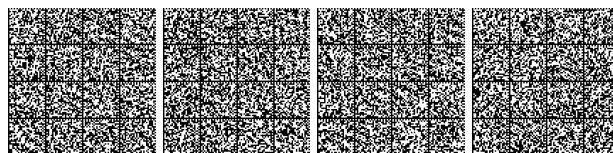
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Rendiconto generale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'esercizio finanziario 2025

1. È approvato il rendiconto generale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'esercizio finanziario 2025, che è allegato e forma parte integrante di questa legge, redatto secondo le disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modificazioni.



Art. 2.

Approvazione del rendiconto generale e del rendiconto consolidato Giunta-Consiglio per l'esercizio finanziario 2025

1. Il rendiconto generale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'esercizio finanziario 2025 è approvato nelle risultanze dell'allegato n. 1 di questa legge.

2. Il rendiconto consolidato Giunta-Consiglio per l'esercizio finanziario 2025 è approvato nelle risultanze dell'allegato n. 2 di questa legge.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 20 luglio 2026

Il Presidente della Regione: KOMPATSCHER

(Omissis).

26R00256

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 1° aprile 2026, n. 2.

Integrazione della legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 15 (Promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile per la prevenzione del crimine organizzato), in materia di costituzione di parte civile della Provincia.

(Pubblicata nel Supplemento n. 6 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 2 aprile 2026, n. 14 - Sez. Gen.)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Inserimento dell'art. 10-bis nella legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 15 (Promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile per la prevenzione del crimine organizzato)

1. Dopo l'art. 10 della legge provinciale n. 15 del 2011, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis (Costituzione di parte civile della Provincia). — 1. In considerazione della particolare gravità degli eventi, dell'importanza dei beni giuridici offesi e degli interessi coinvolti, la Provincia valuta la costituzione di parte civile e promuove la costituzione da parte dei propri enti strumentali nei procedimenti penali, con particolare riguardo alle aggressioni fisiche ai danni del personale pubblico commesse nel territorio provinciale.»

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 1° aprile 2026

Il Presidente della Provincia: FUGATTI

(Omissis).

26R00112

LEGGE PROVINCIALE 21 aprile 2026, n. 3.

Incentivi per la formazione di infermieri e di operatori socio-sanitari: integrazioni della legge provinciale 6 febbraio 1991, n. 4 (Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale infermieristico), e modificazione dell'articolo 43 (Interventi per la formazione del personale dei servizi sanitari) della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8.

(Pubblicata nel Supplemento n. 5 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 17 del 23 aprile 2026 - Sez. Gen.)

(Omissis).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

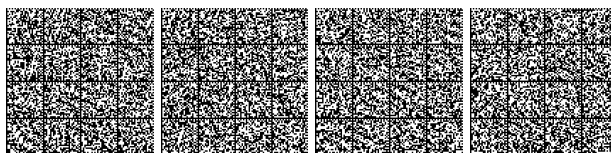
Art. 1.

Inserimento del capo I bis nella legge provinciale 6 febbraio 1991, n. 4 (Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale infermieristico)

1. Dopo l'art. 4-ter della legge provinciale n. 4 del 1991 è inserito il seguente capo:

«Capo I bis

Formazione di personale infermieristico e di operatori socio-sanitari».



Art. 2.

*Inserimento dell'art. 4-quater
nella legge provinciale n. 4 del 1991*

1. Dopo l'art. 4-ter della legge provinciale n. 4 del 1991, nel capo I bis, è inserito il seguente:

«Art. 4-quater (*Incentivi per gli studenti del corso di laurea in infermieristica*). — 1. In considerazione della grave carenza di personale infermieristico e al fine di incentivare l'inserimento di laureati nel sistema sanitario provinciale, la Provincia riconosce, tramite l'Azienda sanitaria universitaria integrata del Trentino, un incentivo pari a 6.000 euro, ripartiti sui tre anni del corso di laurea, agli studenti del corso di laurea in infermieristica con sede in Provincia di Trento che si impegnano a partecipare, nei tre anni successivi all'assolvimento della formazione, alle procedure per l'assunzione, a tempo indeterminato e determinato, presso strutture provinciali sanitarie o socio-sanitarie, in convenzione con il servizio sanitario provinciale, nonché a prestare servizio per almeno ventiquattro mesi, se risultati idonei e destinatari di una proposta lavorativa.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di quest'articolo, sono definiti i criteri per la concessione e le modalità per l'erogazione dell'incentivo, i casi di decadenza, anche parziale, dall'incentivo, la misura della penale per il mancato rispetto degli obblighi, non superiore a 4.000 euro, le modalità di cumulo con altri interventi previsti dalla vigente normativa statale o provinciale e ogni altro aspetto necessario per l'attuazione di quest'articolo.».

Art. 3.

*Inserimento dell'art. 4-quinquies
nella legge provinciale n. 4 del 1991*

1. Dopo l'art. 4-quater della legge provinciale n. 4 del 1991, nel capo I bis, è inserito il seguente:

«Art. 4-quinquies (*Incentivi per gli studenti del corso di formazione per operatore socio-sanitario*). — 1. In considerazione della grave carenza di operatori socio-sanitari e al fine di incentivare l'inserimento di coloro che conseguono tale qualifica nel sistema sanitario provinciale e nei contesti socio-assistenziali del territorio provinciale, la Provincia riconosce, tramite l'Azienda sanitaria universitaria integrata del Trentino, un incentivo pari a 2.000 euro agli studenti dei corsi di formazione per operatore socio-sanitario organizzati in Provincia di Trento che si impegnano a partecipare, nei tre anni successivi all'assolvimento della formazione, alle procedure per l'assunzione, a tempo indeterminato e determinato, presso strutture provinciali sanitarie o socio-sanitarie, in convenzione con il servizio sanitario provinciale, ovvero presso strutture socio-assistenziali che operano per conto dell'ente pubblico affidante, come individuate con la deliberazione prevista dal comma 2, nonché a prestare servizio per almeno ventiquattro mesi, se risultati idonei e destinatari di una proposta lavorativa.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di quest'articolo, sono definiti i casi di decadenza, anche parziale, dell'esonero, la misura della penale per il mancato rispetto degli obblighi, comunque non superiore a 1.000 euro, le modalità di cumulo con altri interventi previsti dalla vigente normativa statale o provinciale e ogni altro aspetto necessario per l'attuazione di quest'articolo.».

Art. 4.

*Modificazione dell'art. 43 (Interventi per la formazione
del personale dei servizi sanitari) della legge
provinciale 9 settembre 1996, n. 8*

1. Nel comma 2 dell'art. 43 della legge provinciale n. 8 del 1996 le parole: «La Provincia può altresì erogare» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 4-quater e 4-quinquies della legge provinciale 6 febbraio 1991, n. 4 (Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale infermieristico), la Provincia può altresì erogare».

Art. 5.

Disposizione transitoria

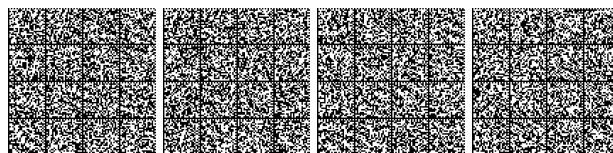
1. Gli articoli 4-quater e 4-quinquies della legge provinciale n. 4 del 1991, introdotti dagli articoli 2 e 3 della presente legge, si applicano rispettivamente agli studenti immatricolati a decorrere dall'anno accademico 2026-2027 e agli studenti che si iscrivono ai corsi di formazione per operatore socio-sanitario a partire dal 2026.

Art. 6.

Disposizioni finanziarie

1. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione dell'art. 4-quater della legge provinciale n. 4 del 1991, inserito dall'art. 2 della presente legge, stimate in 220.000 euro per l'anno 2026, 660.000 euro per l'anno 2027 e 1.320.000 euro per l'anno 2028, si provvede integrando gli stanziamenti della missione 13 (Tutela della salute), programma 01 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), titolo 1 (Spese correnti). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione di pari importo e per i medesimi anni degli accantonamenti sui fondi speciali previsti dalla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, stimato in 1.320.000 euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

2. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione dell'art. 4-quinquies della legge provinciale n. 4 del 1991, inserito dall'art. 3 della presente legge, stimate in 890.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede integrando gli stanziamenti della missione 13 (Tutela della salute), programma 01 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la ga-



ranza dei LEA), titolo 1 (Spese correnti). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione di pari importo e per i medesimi anni degli accantonamenti sui fondi speciali previsti dalla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, stimato in 890.000 euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 21 aprile 2026

Il Presidente della Provincia: FUGATTI

(*Omissis*).

26R00132

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2026, n. 7.

Rendiconto generale della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2025.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima n. 199 del 27 luglio 2026)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

Art. 1.

Approvazione del Rendiconto generale

1. È approvato il Rendiconto generale della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2025, che si allega e forma parte integrante della presente legge, con le risultanze esposte negli articoli seguenti.

Art. 2.

Entrate di competenza dell'esercizio finanziario 2025

1. Il totale delle entrate accertate nell'esercizio finanziario 2025 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risulta stabilito dal Rendiconto generale del bilancio in euro 17.245.845.478,47 di cui euro 14.242.320.867,89 sono state riscosse e versate ed euro 3.003.524.610,58 sono rimaste da riscuotere.

Art. 3.

Spese di competenza dell'esercizio finanziario 2025

1. Il totale delle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2025, per la competenza propria dell'esercizio stesso, risulta stabilito dal Rendiconto generale del bilancio in euro 16.995.955.383,73 di cui euro 14.483.247.743,38 sono stati pagati ed euro 2.512.707.640,35 sono rimasti da pagare.

Art. 4.

Residui attivi degli esercizi finanziari 2024 e precedenti

1. I residui attivi degli esercizi 2024 e precedenti, rideterminati alla chiusura dell'esercizio 2025 risultano stabiliti dal Rendiconto generale del bilancio in:

	euro 5.141.227.277,11
dei quali nell'esercizio 2025 sono stati riscossi e versati	euro 2.161.565.426,65
e sono rimasti da riscuotere	euro 2.937.429.974,61

Art. 5.

Residui passivi degli esercizi finanziari 2024 e precedenti

1. I residui passivi degli esercizi 2024 e precedenti, rideterminati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2025, risultano stabiliti dal Rendiconto generale del bilancio in:

	euro 4.491.334.431,34
dei quali nell'esercizio 2025 sono stati pagati	euro 1.704.600.225,91
e sono rimasti da pagare	euro 2.707.605.082,35

Art. 6.

Residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2025

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2025 risultano stabiliti dal Rendiconto generale del bilancio nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 2025 (art. 2)	euro 3.003.524.610,58
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi 2024 e precedenti (art. 4)	euro 2.937.429.974,61
Residui attivi al 31/12/2025	euro 5.940.954.585,19



Art. 7.

Residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2025

1. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2025 risultano stabiliti dal Rendiconto generale del bilancio nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio (art. 3)	euro 2.512.707.640,35
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi 2024 e precedenti (art. 5)	euro 2.707.605.082,35
Residui attivi al 31/12/2025	euro 5.220.312.722,70

Art. 8.

Situazione di cassa

1. La situazione di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2025 è determinata come segue:

Fondo di cassa al 31.12.2024			euro 1.376.052.735,69
	RESIDUI	COMPETENZA	
Riscossioni	euro 2.161.565.426,65	euro 14.242.320.867,89	euro 16.403.886.294,54
Pagamenti	euro 1.704.600.225,91	euro 14.483.247.743,38	euro 16.187.847.969,29
Fondo di cassa al 31.12.2025			euro 1.592.091.060,94

Art. 9.

Risultato di amministrazione

1. Il risultato di amministrazione per l'esercizio 2025 è accertato nella somma di euro 1.521.513.858,26 come risulta dai seguenti dati:

Fondo di cassa al 31.12.2025			euro 1.592.091.060,94
	RESIDUI	COMPETENZA	
Residui attivi	euro 2.937.429.974,61	euro 3.003.524.610,58	euro 5.940.954.585,19
Residui passivi	euro 2.707.605.082,35	euro 2.512.707.640,35	euro 5.220.312.722,70
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			euro 303.600.722,88
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			euro 487.618.292,29
Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2025			euro 1.521.513.858,26

2. Il disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2025, considerando le quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione, è accertato nella somma di euro 171.835.800,17, corrispondente a disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto.

Art. 10.

Conto economico e stato patrimoniale

1. Il risultato economico dell'esercizio 2025 è stabilito in euro 279.246.472,85, in base alle seguenti risultanze:

CONTO ECONOMICO	2025
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE	
Totale componenti positivi della gestione (A)	14.807.379.785,11
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
Totale componenti negativi della gestione (B)	14.485.656.473,38



Differenza fra componenti positivi e negativi della gestione (A-B)	321.723.311,73
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-22.346.723,31
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITÀ FINANZIARIE	-1.861,54
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	-7.127.318,34
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	292.247.408,54
Imposte (*)	13.000.935,69
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	279.246.472,85
(*) Per gli Enti di contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.	

La situazione patrimoniale attiva al 31 dicembre 2025 è stabilita in euro 8.346.325.707,88, in base alle seguenti risultanze:

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	31/12/2025	31/12/2024
A) Crediti vs.lo stato ed altre amministrazioni pubbliche per la partecipazione al Fondo di dotazione	0,00	0,00
TOTALE Crediti vs Partecipanti (A)	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		
Totale immobilizzazioni immateriali	92.380.145,93	74.085.628,05
Totale immobilizzazioni materiali	876.209.338,16	831.602.465,50
Totale immobilizzazioni finanziarie	489.890.467,86	476.873.659,52
Totale immobilizzazioni (B)	1.458.479.951,95	1.382.561.753,07
C) ATTIVO CIRCOLANTE	6.887.845.755,93	5.955.696.116,66
D) RATEI E RISCONTI		
Totale ratei e risconti (D)	0,00	0,00
Totale dell'attivo (A+B+C+D)	8.346.325.707,88	7.338.257.869,73

2. La situazione patrimoniale passiva al 31 dicembre 2025 è stabilita in euro 8.346.325.707,88, in base alle seguenti risultanze:

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	31/12/2025	31/12/2024
A) Patrimonio netto		
Totale Patrimonio netto (A)	699.160.801,35	403.997.754,34
B) Fondi per rischi ed oneri		
Totale Fondi rischi ed oneri (B)	364.095.421,21	385.173.355,70
C) Trattamento di fine rapporto		
Totale T.F.R. (C)	0,00	0,00
D) Debiti		
Totale Debiti	6.240.395.419,63	5.567.266.458,46
E) Ratei e riscontri e contributi agli investimenti		
Totale ratei e risconti (E)	1.042.674.065,69	981.820.301,23
Totale del passivo (A+B+C+D+E)	8.346.325.707,88	7.338.257.869,73
Conti d'ordine		
Totale conti d'ordine	8.041.471,95	8.041.471,95



Art. 11.

Rendiconto consolidato

1. È approvato il Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2025 consolidato con Assemblea Legislativa secondo le risultanze riportate nell'allegato 45.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 27 luglio 2026

DE PASCALE

(Omissis)

26R00245

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2026, n. 8.

Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2026-2028.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Parte Prima n. 200 del 27 luglio 2026)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

Art. 1.

Residui attivi e passivi risultanti dal Rendiconto generale

1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2026, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2025. Le differenze fra l'ammontare dei residui del Rendiconto e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2026 sono rappresentate nell'Allegato 1 alla presente legge.

Art. 2.

Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto

1. A seguito della legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2025, il disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto è quantificato in euro 171.835.800,17.

Art. 3.

Fondo di cassa

1. Il Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2026 è determinato in euro 1.592.091.060,94 in conformità con quanto disposto dall'art. 8 della legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2025.

Art. 4.

Stato di previsione delle entrate e delle spese

1. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2026 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse Tabelle n. 1 per le Entrate e n. 2 per le Spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 326.035.885,98 quanto alla previsione di competenza, e aumentato di euro 352.742.511,06, quanto alla previsione di cassa.

2. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2027 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse Tabelle n. 1 per le Entrate e n. 2 per le Spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 313.648.531,95, quanto alla previsione di competenza.

3. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2028 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse Tabelle n. 1 per le Entrate e n. 2 per le Spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 306.751.164,17, quanto alla previsione di competenza.

Art. 5.

Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui e prestiti già autorizzati negli anni precedenti

1. L'autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2025, n. 13 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2026-2028) è ridotta di euro 155.094.797,50.



Art. 6.

Autorizzazione all'indebitamento per il programma triennale degli investimenti

1. Per l'attuazione del programma regionale degli investimenti previsto dall'art. 7 della legge regionale n. 13 del 2025, il ricorso all'indebitamento è rideterminato in euro 114.950.117,14 con una diminuzione di euro 14.419.529,70 nel 2026, in euro 156.245.267,98 con una diminuzione di euro 1.600.000,00 nel 2027 e in euro 223.873.641,54 con un aumento di euro 2.943.641,54 nel 2028.

Art. 7.

Allegati all'Assestamento e prima variazione al bilancio

1. Sono approvati i seguenti allegati:

a) Tabella 1 - prospetto delle variazioni alle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);

b) riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);

c) Tabella 2 - prospetto delle variazioni alle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);

d) riepiloghi generali delle variazioni alle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 5);

e) quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate (per titoli) e alle spese (per titoli) (allegato 6);

f) prospetto dimostrativo aggiornato dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 7);

g) prospetto aggiornato concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 8);

h) prospetto aggiornato dei limiti di indebitamento (allegato 9);

i) nota integrativa all'Assestamento e prima variazione generale del bilancio 2026-2028 (allegato 10);

j) le variazioni all'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito e con risorse disponibili (allegato 11);

k) le variazioni all'elenco delle spese autorizzate con il bilancio 2026-2028 quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio (allegato 12);

l) elenco aggiornato dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 13);

m) variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (allegato 14);

n) elenco dei nuovi provvedimenti legislativi finanziabili con i fondi speciali (allegato 15).

Art. 8.

Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa. Modifica della legge regionale n. 12 del 2025

1. Alle autorizzazioni di rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli esercizi 2026, 2027 e 2028, di cui all'art. 1 della legge regionale 29 dicembre 2025, n. 12 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2026-2028 (Legge di stabilità regionale 2026)) sono apportate le modifiche di cui alla tabella A – Variazioni, allegata alla presente legge.

Art. 9.

Modifica autorizzazione di cui all'art. 6 della legge regionale n. 18 del 2023

1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 6 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026 (Legge di stabilità regionale 2024)) è ridotta di euro 5.000.000,00 per l'esercizio 2026.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 27 luglio 2026

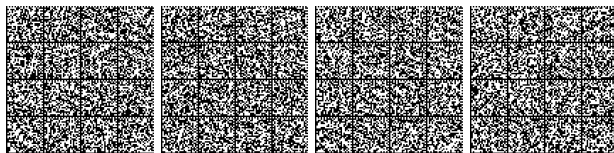
DE PASCALE

(Omissis).

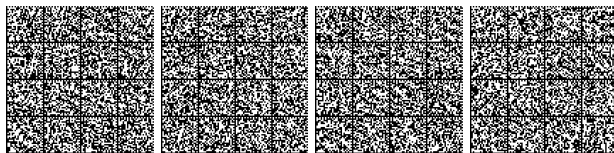
26R00246



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

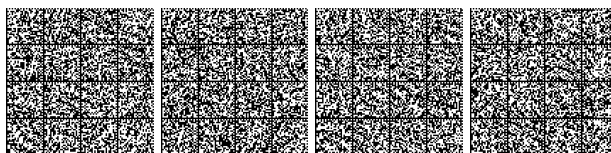
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

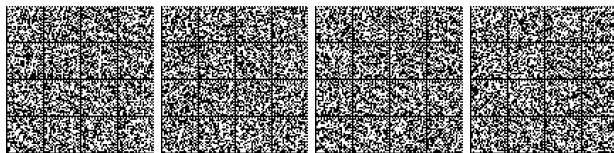
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 6 1 0 3 1 *

€ 1,00

